

REPUBBLICA ITALIANA      677/2019  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

ROMANELLI dott. Francesco Paolo PRESIDENTE

RAELI            dott. Vittorio            CONSIGLIERE REL.

LAINO            dott. Aurelio            CONSIGLIERE

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio, iscritto al n. **34514** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale a carico di:

-**BIANCHINO Francesco** (C.F.: BNCFNC63R21I1962J), nato a Stornara (FG), il 21.10.1963 ed ivi residente alla via Gesù Vecchio, n.14, rappresentato e difeso dall'avv. **Marco Merlicco** ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Cerignola alla via Dante, n.17;

-**CASAMASSIMA Francesco** (C.F.: CSMFNC70A10C514J), nato a Cerignola (FG), il 10.01.1970 ed ivi residente alla via G. Di Vittorio n.76, rappresentato e difeso dall'avv. **Vittoria Ciavarella** ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Bari alla via Piccinni, n.66;

-**CALVIO Maria Rosaria** (C.F.: CLVMRS68C67A662L), nata a Bari, il 27.03.1968 e residente in Orta Nova (FG), al Corso Ricciotti n.47, rapp.ta e difesa dall'avv. **Marco Merlicco** ed elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest'ultimo, in Cerignola alla via Dante n.17; ;

**-GIANNATEMPO Antonio** (C.F.: GNNNTN50L02C514F), nato a Cerignola (FG), il 02.07.1950 ed ivi residente alla piazza della Repubblica, n.3, rapp.to e difeso dall'avv. **Marco Merlicco** ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Cerignola alla via Dante, n.17;

**-LOMBARDI Michele** (C.F.: LMBMHL56M12D643Y), nato a Foggia, il 12.08.1956 e residente in Ordona (FG), alla via Caputo, n.4, rapp.to e difeso dall'avv. **Marco Merlicco** ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Cerignola alla via Dante, n.17;

**-MONACO Vito** (C.F.: MNCVTI61D26I963F), nato a Stornarella (FG), il 26.04.1961 ed ivi residente alla via Cap. magg. Antonio Piacenza, n.1, rapp.to e difeso dall'avv. **Marco Merlicco** ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Cerignola alla via Dante, n.17;

**-SARACINO Adriano Domenico** (C.F.:SRCDND65D11B584P), nato a Candela (FG), l'11.04.1965 e residente in Cerignola (FG), alla via Adamello, n.2, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Lacerenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Barletta alla via M.R. Imbriani n.35;alla via Dante, n.17 ;

per il pagamento, in parti eguali, della somma complessiva di **Euro 19.312,20** ( **diciannovemilatrecentododici/20**) e, quindi, nella misura di **Euro 2.758,80** (**duemilasettecentocinquantotto/80**), ciascuno, in favore del Comune di Cerignola, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

Udito alla pubblica udienza del **21 giugno 2019** il consigliere relatore, nella persona del dott. Vittorio Raeli;

Udito il Procuratore regionale, nella persona del vice procuratore generale Cosmo Sciancalepore;

Uditi gli avv.ti : Marco Merlicco, per Lombardi Michele, Monaco Vito, Calvio Maria Rosaria, Giannatempo Antonio e Bianchino Francesco; Vittoria Ciavarella, per Casamassima Francesco; Antonio Lacerenza, per Saracino Adriano Domenico;

Visto l'atto di citazione depositato in data 5 ottobre 2018, relativo al fascicolo istruttorio n. **82/17/DGN ( ex 82/17/GRS)**;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

### ***FATTO***

Il Procuratore regionale, con l'atto di citazione in epigrafe indicato, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a fornire deduzioni di cui all'art. 67 del d.lg.vo 26 agosto 2016, n.174, ha chiamato in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale regionale gli odierni convenuti, come sopra generalizzati, per sentirsi condannare al pagamento, in parti eguali, della somma complessiva di **Euro 19.312,20 ( diciannovemilatrecentododici/20)** e, quindi, nella misura di **Euro 2.758,80 (duemilasettecentocinquantotto/80)**, ciascuno, in favore del Comune di Cerignola; il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

Espone il Procuratore regionale quanto in appresso detto.

A seguito di delega conferita al Nucleo di Polizia Tributaria di

Foggia, con nota prot. 278902 del 24 Giugno 2014, lo stesso Nucleo trasmetteva le risultanze degli accertamenti svolti. L'attenzione del requirente si è soffermata sui compensi percepiti da alcuni dipendenti di diversi Comuni del territorio della Provincia di Foggia per l'espletamento di compiti connessi con il Piano Sociale di Zona.

Nella fattispecie all'esame, è emerso che, nell'ambito territoriale del Comune di Cerignola, che racchiude diversi Comuni fra loro associati aventi il Comune di Cerignola quale capofila, sono stati erogati compensi a funzionari e dirigenti comunali, componenti dell'ufficio di Piano.

Infatti, con **determinazione n.8 del 18 settembre 2011** i componenti del Coordinamento istituzionale del Piano di Zona, nell'approvare la relazione sull'attività svolta dall'Ufficio di Piano nell'anno 2011, deliberavano di assegnare la complessiva somma di euro 77.395,50 in favore dei seguenti dipendenti:

- Claudione Rosaria, dirigente del comune di Cerignola (€9.922,50);
- Casamassima Francesco, dirigente del comune di Cerignola (€9.922,50);
- Saracino Adriano, dirigente del comune di Cerignola (€19.845,00);
- Dichiaro Rosario, dipendente del comune di Cerignola (€11.245,50);
- Luce Giuseppe, dipendente del comune di Stornarella (€3.969,00);
- Dinoia Maria Rosaria, dipendente del comune di Stornara (€9.261,00);
- Di Meo Maria, dipendente del comune di Orta Nova (€9.261,00);

- Conte Daniela, dipendente del comune di Cerignola (€3.969,00).

Con conseguente **determinazione n.49 del 20 dicembre 2012**, il dott. Casamassima Francesco, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, sulla base anche del visto di regolarità contabile apposto dal dott. Adriano Saracino, Responsabile della Tesoreria unica, disponeva la liquidazione della citata somma, per un importo complessivo di euro 79.380,00.

Tuttavia, il comune di Cerignola, secondo quanto dall'Ente comunicato con nota prot.4371/Uff. C/T del 06.02.2018, procedeva a pagare i suddetti compensi solo nei confronti dei sigg. Dichiaro Rosario, Dinoia Maria Rosaria, Conte Daniela e Luce Giuseppe, per un importo complessivo di euro 19.312,20, giusta i seguenti mandati:

- n.648 del 18 febbraio 2013;
- n. 950 del 7 marzo 2013;
- n.4479 del 10 dicembre 2013;
- n.1230 del 17 marzo 2016.

Ritenendo tali erogazioni illecite e foriere di danno erariale la Procura contabile, tra il 13 febbraio ed il 7 marzo 2018, ha provveduto a far notificare ai soggetti che hanno proceduto a deliberare la corresponsione delle citate somme, e cioè i sigg. **Bianchino Francesco, Giannatempo Antonio, Casamassima Francesco, Calvio Maria Rosaria, Lombardi Michele, Monaco Vito e Saracino Adriano Domenico** l'invito - di cui all'art.67 del d.lgs n.174/2016 - a presentare le proprie le proprie deduzioni ed eventuale documentazione, con facoltà di essere sentiti personalmente, entro il termine perentorio di

giorni novanta.

Tutti gli odierni convenuti hanno presentato le proprie deduzioni per iscritto e il dott. Casamassima è anche stato ascoltato su sua richiesta.

Essi hanno sostenuto l'assenza di responsabilità, in quanto gli incarichi svolti presso l'Ufficio di Piano esulerebbero dalle funzioni istituzionali.

Il Dott. Saracino ha, comunque, escluso la propria responsabilità, avendo lo stesso espresso esclusivamente un parere di regolarità e che la responsabilità per l'erogazione dei compensi sarebbe da addebitare esclusivamente al responsabile dell'Ufficio di piano

Le controdeduzioni formulate, tuttavia, non sono state repute dal P.M. idonee ad escludere la responsabilità dei convenuti, sulla base della argomentazione secondo cui le erogazioni in contestazione sono avvenute in palese violazione del principio di omnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti, deducendo il Requirente la irrilevanza delle disposizioni fissate sia dagli organi comunali che dal Coordinamento istituzionale, richiamate dagli odierni convenuti a giustificazione della corresponsione delle somme in questione e riprendendo nell'atto di citazione la parte motiva della sentenza di questa Sezione giurisdizionale regionale n. 115 del 7.2.2018, pronunciata su vicenda analoga alla presente.

Si sono costituiti in giudizio i Sigg.ri Bianchino Francesco, Calvio Maria Rosaria, Giannatempo Antonio, Lombardi Michele e Monaco

Vito, con il patrocinio dell'avv. Marco Merlicco, il quale ha depositato in data 15 febbraio 2019 una comparsa di costituzione e risposta, eccependo, in via preliminare la prescrizione, nel rilievo che l'esordio del *dies a quo* è in relazione al momento in cui la fattispecie dannosa sia divenuta oggettivamente conoscibile da parte della amministrazione lesa; sicchè, nel caso di specie, il termine iniziale decorre dal 18 febbraio 2012, in tale data essendo approvata la deliberazione n. 8 del Coordinamento istituzionale e, al più, dalla data di approvazione della delibera n. 49 del 20 dicembre 2012. In entrambi i casi, quindi, si sarebbe maturata la prescrizione rispetto alle date di notifica degli inviti a dedurre.

Sempre in via preliminare, si eccepisce la " nullità della citazione per errata/illegittima individuazione del soggetto pubblico (presunto) danneggiato" in capo al Comune di Cerignola.

Nel merito, il difensore eccepisce che, in base al quadro normativo e regolamentare in tema di costi relativi al personale impiegato presso l'Ufficio di Piano, la Regione traferisce al Comune capofila le risorse assegnate all'Ambito Territoriale, nella misura indicata dalla programmazione finanziaria allegata al Piano Sociale di Zona, e i Comuni hanno l'obbligo di partecipazione ai costi per il personale impiegato mediante cofinanziamento. Si aggiunge che, peraltro, è assolutamente condivisa in giurisprudenza la deroga al principio di omnicomprensività, in relazione ai soli compensi dovuti per lo svolgimento da parte dei dipendenti di compiti ulteriori ed estranei alle ordinarie mansioni, e, altresì, che le prestazioni risultano

previamente autorizzate da parte dei Comuni di rispettiva appartenenza, oltre che essere effettuate tutte fuori dall'orario di lavoro.

Il Dott. Casamassima Francesco si è costituito in giudizio per il tramite dell'avv. Vittoria Ciavarella, che ha depositato, in data 15 febbraio 2019, una comparsa di costituzione e risposta, nella quale ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione che si sarebbe maturata alla data del 18 settembre 2017, sotto la quale è stato approvato il rendiconto. Nel merito, che le prestazioni svolte dai dipendenti non con funzioni dirigenziali sono state effettuate al di fuori del normale orario di lavoro ed hanno avuto ad oggetto attività aggiuntive sovracomunali che gli enti di appartenenza hanno autorizzato. Inoltre, l'attribuzione dei compensi accessori è avvenuta mediante contrattazione integrativa a valere sulle risorse rinvenibili nel fondo per la contrattazione decentrata. La deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 1875 del 13 ottobre 2009 legittimava, all'epoca dei fatti di causa, l'incremento di retribuzione in favore di quei soggetti che svolgessero attività lavorativa nell'ambito dell'Ufficio di Piano, individuando le percentuali (minima e massima) di copertura dei costi relativi al personale.

In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli articolati a pagg. 35-36 della comparsa, indicando quali testimoni: la dott.ssa Fabrizia Cusmai, dirigente p.t. dell'Ufficio Personale del Comune di Stornarella; il dott. Domenico Nicola Antonio, dirigente p.t. dell'Ufficio Personale del Comune di Stornara;



la dott.ssa Vaentino Maria Concetta, dirigente p.t. dell'Ufficio Personale del Comune di Cerignola.

Il dott. Saracino Adriano Domenico si è costituito in giudizio, mediante l'avv. Antonio Lacerenza, che ha depositato memoria difensiva in data 15 febbraio 2019, eccependo quanto segue.

L'elemento soggettivo, rappresentato dalla colpa grave, è insussistente, in quanto il dott. Saracino è stato determinato, nel suo operato, dalle indicazioni fuorvianti ricevute dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, nella persona del dott. Casamassima. Ha ribadito, pertanto, quanto dedotto in sede istruttoria

L'attività dei percettori delle somme erogate si è svolta al di fuori dell'orario di lavoro.

In via subordinata, il difensore ha chiesto che l'addebito sia ridotto in conseguenza dei vantaggi conseguiti dai Comuni.

All'odierna udienza, il P.M. e i difensori hanno ribadito le argomentazioni a sostegno delle rispettive conclusioni.

Ritenuto in

### ***DIRITTO***

Il presente giudizio ha per oggetto l'azione risarcitoria promossa dalla Procura regionale nei confronti:

-di Bianchino Francesco, Giannatempo Antonio, Casamassima Francesco, Calvio Maria Rosaria, Lombardi Michele, Monaco Vito, nella qualità di componenti del Coordinamento istituzionale, che, nell'approvare la relazione svolta dall'Ufficio di Piano nell'anno 2011, deliberavano di assegnare la complessiva somma di euro 77.395,50

-nonchè di Casamassima Francesco, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano istituito presso il Comune di Cerignola per lo svolgimento e attuazione del Piano Sociale di Zona, per avere adottato la determinazione n. 49 del 20 dicembre 2012 e di Saracino Adriano Domenico, nella qualità di Responsabile della Tesoreria unica, per avere apposto il visto di regolarità contabile sulla determinazione in questione.

La tesi della Procura regionale è che le erogazioni contestate con il presente atto di citazione sono palesemente illecite e foriere di danno erariale, in quanto effettuate in assoluta violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti, tenuto conto della circostanza che le funzioni connesse con l'attuazione della legge n.328/2000 rientrano a pieno titolo fra quelle istituzionali e, pertanto, l'assolvimento delle stesse non comporta l'assunzione di compiti aggiuntivi o extra ufficio (art.6, comma 1, legge n.328/2000).

Ciò premesso, il Collegio deve farsi carico della eccezione di nullità sollevata dall'avv. Morlicco nei termini sopraesposti, per il carattere preliminare della stessa.

Sebbene formulata senza alcun riferimento alla normativa codicistica, è senza dubbio alla ipotesi di cui all'art. 86, comma 2, lett. d) (individuazione del soggetto danneggiato) che il difensore intende riferirsi.

L'eccezione è infondata, in quanto generica, non essendo stato individuato dalla parte il soggetto effettivamente danneggiato, e poiché la suddetta previsione non è sanzionata a pena di nullità,

potendosi configurare l'errata individuazione del soggetto danneggiato, al più, quale difetto di legittimazione passiva dell'ente pubblico chiamato in giudizio.

Perimenti destituita di fondamento è l'eccezione di prescrizione sollevata, individuando quale *dies a quo* la data di approvazione della relazione sull'attività svolta dall'Ufficio di Piano ( 18 settembre 2012), in quanto il danno si è verificato con la emissione dei mandati di pagamento, rispetto ai quali la prescrizione non si è ancora maturata alla data di notifica degli inviti a dedurre.

Orbene, è con riferimento alle date dei mandati di pagamento ( n. 648 del 18 febbraio 2013, n. 950 del 7 marzo 2013, n. 4479 del 10 dicembre 2013, n. 1230 del 17 marzo 2016 ) che va individuato il termine iniziale della prescrizione quinquennale.

L'art. 1, comma 2, àncora, infatti, al verificarsi del fatto dannoso l'esordio della prescrizione: risultando, così, superato , sul piano normativo, il criterio della oggettiva conoscibilità del danno e rilevando piuttosto la conoscenza effettiva - più che la conoscibilità - nella sola ipotesi dell'occultamento doloso di cui all'ultimo periodo del comma 2.

Del resto, la normativa in materia fa riferimento alla "*commissione del fatto*"(cfr. art. 58 L. 8 giugno 1990, n.142) o alla "*data in cui si è verificato il fatto dannoso*" ( cfr. art. 1, co. 2 ,p.p., L.14 gennaio 1994, n.20) e anche da un punto di vista lessicale e concettuale non c'è equivalenza fra il verificarsi del danno e conoscenza - ovvero - conoscibilità - dello stesso, attenendo il primo alla realtà che è oggetto

di conoscenza e ne rimane distinta.

Nel merito, la richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura regionale, basata sulla violazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti, è fondata, nei limiti di quanto in appresso detto.

Come è noto il Piano Territoriale dei Servizi Sociali è previsto dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato delle prestazioni e dei servizi sociali (l.328/2000) e si fonda sul "Piano Sociale di Zona", documento programmatico con il quale i Comuni associati, di intesa con le AA.SS.LL. definiscono le politiche sociali e socio sanitarie rivolte alla popolazione dell'Ambito territoriale coincidente con il distretto sanitario.

Un richiamo per sommi capi alla disciplina normativa di riferimento consente, fin da subito, di affermare che l'attività svolta dai dipendenti comunali, in seno all'Ufficio di Piano, rientrava pacificamente nei compiti d'ufficio, perché collegata ai fini istituzionali dell'ente locale di appartenenza.

Invero, la legge quadro 8.11.2000, n. 328, dopo avere previsto che " i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale", ha specificamente indicato le attività demandate ai comuni stessi in materia di servizi sociali (art.6). La stessa legge, nell'ottica di favorire il riordino dei servizi sociali, ha disciplinato vari livelli di pianificazione, prevedendo un Piano nazionale contenente indirizzi e criteri generali, un Piano regionale,

da adottare secondo le indicazioni del Piano nazionale, teso all'integrazione socio-sanitaria ed al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, ed un Piano di Zona attuativo, definito dai comuni associati, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, concernente gli ambiti territoriali previamente definiti dalle regioni, di norma coincidenti con i distretti sanitari ( artt. 18 e 19 ).

La legge regionale 25.8.2003 n. 17 ( abrogata e sostituita dalla l.r. 10.7.2006 n. 19 ) riprendendo quanto già fissato nella legge quadro nazionale stabiliva che il Piano di Zona aveva durata triennale ed andava definito dai comuni singoli o associati, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, sulla base delle indicazioni del Piano regionale.

I Comuni di Cerignola, Carapelle, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella, facenti parte dell'Ambito territoriale di Cerignola- ASL FG, esprimevano la volontà di gestire in forma associata, ex art. 30 del d.lg.vo. n. 267/2000, il Piano territoriale dei Servizi Sociali, mediante:

- a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Cerignola, quale Comune capofila;
- b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento Istituzionale;
- c) la costituzione di un ufficio comune di rappresentanza della struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano, con autonomia funzionale, decisionale, organizzativa, gestionale e finanziaria.

Del resto, la creazione di un ufficio sovracomunale rientra, da

sempre, fra le possibili modalità ordinarie di gestione di funzioni e servizi comunali, quale previsto dall'art.30 del d.lgs 267/2000 senza che ciò comporti, di per sé, l'attribuzione di compensi aggiuntivi al personale assegnato.

Ciò premesso, l'anzidetto principio di omnicomprensività si desume, per la generalità dei dipendenti, dalla inderogabilità della struttura della retribuzione stabilita dai contratti collettivi, a termini del combinato disposto di cui all'art.2 del D.lgs 165/2001, secondo cui *"l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ... o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale"* (comma 3) ed all'art. 45 del medesimo decreto, secondo cui *"il trattamento economico fondamentale ed accessorio ... è definito dai contratti collettivi"* (comma 1).

In particolare, per i dipendenti titolari di posizioni organizzative, l'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 del comparto Regioni Enti locali ha sancito che il trattamento accessorio è costituito dalla retribuzione di posizione e di risultato e che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

Con specifico riferimento poi al personale dirigenziale, sempre il D.lgs 165/2001, ha stabilito che la retribuzione *"è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento*

*economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti” (art.24, comma 1) e che essa “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa ...” (art.24, comma 3).*

La giurisprudenza della Corte dei Conti, nella materia di che trattasi, ha affermato che la regola dell'omnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti non va ricollegata soltanto a compiti riconducibili alla qualifica ed all'ufficio ricoperto, come pure talora affermato dai giudici amministrativi (*ex multis*, Cons. Stato Sez. 5 n. 341/1986, Sez. 5 n.95/1997), bensì anche a quelli comunque connessi ai fini istituzionali, unitariamente considerati, dell'amministrazione pubblica da cui l'impiegato dipende (cfr. Sez. II centrale n.447/2008, n.98/2003), in quanto al dipendente pubblico, in mancanza di una norma legittimante e di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esulanti i doveri d'ufficio e comunque da svolgere al di fuori dell'orario di lavoro, nulla è dovuto al di fuori di quanto oggetto di contratto (Sez. II centrale n. 227/2013).

Anche per il personale appartenente alle categorie non dirigenziali deve estendersi il principio di omnicomprensività della retribuzione. Militano a sostegno di tale interpretazione gli argomenti espressi da questa Sezione giurisdizionale regionale, nella sentenza n.615 del 2010.

Tutti gli odierni convenuti hanno sostenuto l'assenza di

responsabilità, in quanto gli incarichi svolti presso l'Ufficio di Piano esulerebbero dalle funzioni istituzionali; tali considerazioni - si aggiunge - sarebbero state recepite anche dai singoli enti e dal Coordinamento istituzionale dell'Ambito territoriale che, nel Regolamento per la gestione delle risorse del Fondo Unico di Ambito, ha espressamente previsto la possibilità di erogare compensi per il personale facente parte dello stesso Ufficio.

Ciò premesso, secondo quanto in appresso detto, il dott. Casamassima ha attribuito compensi aggiuntivi ai dipendenti comunali facenti parte dell'Ufficio di Piano senza alcuna giustificazione se non il richiamo all'art.7 del Regolamento Contabile per la Gestione delle Risorse del Fondo Unico di Ambito, che disciplina soltanto le competenze amministrative per la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti dell'ufficio di Piano.

In questa sede, il convenuto, per giustificare la corresponsione di tali compensi aggiuntivi ai dipendenti comunali dell'Ufficio di Piano, ha richiamato la deliberazione della G.R. n. 1875 del 13 ottobre 2009.

I richiami non sono assolutamente pertinenti in quanto, anche se la deliberazione citata, nell'indicare le fonti di finanziamento per la gestione del Piano Sociale di Zona, menziona tra le spese da finanziare anche quelle per il funzionamento della struttura, tra cui anche i costi relativi al personale impegnato presso l'Ufficio di Piano, deve osservarsi che queste ultime non potevano ritenersi comprensive degli emolumenti a favore del personale non avente diritto.

Tali previsioni, invero, non possono recare deroghe alla specifica



normativa contrattuale a cui è riservata, in via esclusiva, la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici (in questo senso, Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, 26 Novembre 2013, n.1547).

Deve confermarsi, dunque, che le erogazioni contestate sono palesemente illecite e produttive di danno erariale, dappoiché effettuate in assoluto divieto del principio di onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti, tenuto conto della circostanza che le funzioni connesse con l'attuazione della l.328/2000 rientrano a pieno titolo fra quelle istituzionali e, pertanto, l'assolvimento delle stesse non comporta l'assunzione di compiti aggiuntivi o extra ufficio (art.6, comma 1 l.328/2000)" (Corte dei conti, Sez. giur. Puglia sentenza n.115 del 07.02.2018).

Concetto, fra l'altro ribadito anche dalla locale Sezione di controllo, che, a seguito di richiesta di parere relativo alla circostanza se i compensi per il personale componente dell'Ufficio di Piano potessero non ricomprendersi nel principio di onnicomprensività, ha espressamente affermato che *"....Si evidenzia che il principio di onnicomprensività della retribuzione sancito dall'art.45 del D.lgs 165/2001 non consente l'erogazione di compensi al personale dipendente pubblico in aggiunta all'ordinaria retribuzione per compiti che rientrano nelle attività di ufficio. Il divieto di percepire compensi, stabilito per i pubblici dipendenti assoggettati al regime dell'onniconcomprensività del trattamento retributivo, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta dall'impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla di lui qualifica e all'ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché*

*rientranti nei normali compiti di servizio (TAR Campania, sentenza n. 146 del 25/01/2007).*

*Trattasi di un principio posto a garanzia del preminente interesse alla corretta ed oculata allocazione delle risorse, nonché a presidio degli equilibri di finanza pubblica (Sezione Giurisdizionale per la Puglia, sentenza n. 464 del 20/07/2010) e pertanto, ad avviso del Collegio, i compensi destinati al personale dipendente dell'ufficio di piano, non possono non tenere conto dell'osservanza del principio di omnicomprensività della retribuzione."* (Corte dei conti, Sez. Controllo Puglia, Delib. N.23/PAR/2013 del 31 Gennaio 2013).

Emerge, pertanto, la gravissima condotta del dott. Casamassima, in quanto costui, in palese dispregio della normativa vigente, ha proceduto ugualmente, a deliberare il conferimento di emolumenti aggiuntivi non dovuti in favore di dipendenti comunali facenti parte dell'Ufficio di Piano.

Infatti, sia la qualifica dirigenziale sia la circostanza che le somme in questione non avrebbero potuto essere stanziare – sebbene disponibili in bilancio – per l'erogazione di qualsivoglia compenso al personale è circostanza che non sarebbe dovuta sfuggire al dott. Casamassima, unico responsabile del danno in questione.

Il Collegio reputa, tuttavia, che il danno quantificato *pro quota* in euro 2.758,80 vada ridotto, tenuto conto comunque delle circostanze di fatto, a euro 2.000,00, ivi compresa la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.

Si appalesa fondata, invece, l'eccezione formulata dal dott.

Saracino, con esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo al medesimo, chiamato in giudizio per avere apposto il visto di regolarità contabile sulla determina n.49 del 20 dicembre 2012.

Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza contabile, invero, il visto di regolarità contabile ( cfr. art. 183, co. 7, d.lgs. n.267/2000) attestando la copertura finanziaria, attiene alla fase di esecuzione della spesa e determina l'esecutività dei provvedimenti dei responsabili dei servizi, differendo dal parere di regolarità contabile ( cfr. art. 49 d.lg.s cit.) che investe la legittimità delle deliberazioni ( *ex multis*, C.conti, Sez. giur. Trentino-A.Adige, 25.3.2010, n.114).

Egli, quindi, non aveva il potere-dovere di verificare la legittimità dell'atto in questione.

Del pari, devono essere prosciolti i Sigg.ri Lombardi, Monaco, Calvio, Giannatempo e Bianchino, per insussistenza del nesso di causalità, in quanto essi si sono limitati ad approvare, con la determinazione n. 8 del 18 settembre 2011, la relazione sull'attività svolta dall'Ufficio di Piano nell'anno 2011, esulando dalle funzioni del Coordinamento istituzionale qualsiasi compito di carattere gestionale-amministrativo: ciò lo si evince *a contrario* da quanto indicato nell'art. 3 del Regolamento relativo al funzionamento del Coordinamento istituzionale ( *Art. 3-Funzioni. ( omissis) Il Coordinamento Istituzionale, il quale è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Ufficio di Piano, in particolare: - definisce i termini della programmazione di ambito; - attua quanto previsto nel Protocollo d'intesa e nella Convenzione approvata da tutti i Consigli Comunali dell'ambito; - individua le strategie di politica*

*sociale; -favorisce la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale condiviso attraverso strumenti di partecipazione, pratiche concertative e percorsi di coprogettazione e di covalutazione; -formula indirizzi, direttive, proposte, osservazioni per la predisposizione del Piano di Zona, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali di settore; -adotta le misure necessarie per la semplificazione amministrativa; -d'intesa con l'ASL/FG adotta la Porta Unica di Accesso (PUA) per raccogliere le istanze dei cittadini; -stipula convenzioni, con parere del Responsabile dell'Ufficio di Piano, con le organizzazioni del Terzo Settore per la gestione dei servizi; -vigila sulla attuazione dei programmi da parte dei soggetti gestori e sulla qualità dei servizi offerti, direttamente ed attraverso gli strumenti previsti dal Regolamento Regionale attuativo della L.R. 19/06; -nomina il responsabile dell'Ufficio di Piano; disciplina il funzionamento del Tavolo della Concertazione; -disciplina il funzionamento del Tavolo della Concertazione; -predisporre e adotta il Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano; - dà attuazione alle forme di collaborazione e di integrazione tra i Comuni e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di riferimento, per i servizi e le prestazioni dell'area sociosanitaria; -stabilisce le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte alla organizzazione dell'ambito territoriale e della rete dei servizi sociali; -predisporre e adotta l'Accordi di programma, a conclusione della stesura del Piano Sociale di Zona, da trasmettere agli organi competenti per l'approvazione definitiva ) che mette in evidenza come al Coordinamento istituzionale sia titolare della funzione di indirizzo generale dell'attività dell'Ufficio di Piano.*

Viceversa, l'Ufficio di Piano è responsabile della “ predisposizione

*ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell'Ufficio di piano medesimo ( spese per il funzionamento, per l'acquisto di beni strumentali e di beni di consumo “ ( art. 11 Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano ATO di Cerignola).*

Conclusivamente, devono essere prosciolti dagli addebiti formulati a loro carico dal Procuratore regionale il dott. Saracino Adriano Domenico e i Sigg.ri Bianchino Francesco, Calvio Maria Rosaria, Giannatempo Antonio, Lombardi Michele, Monaco Vito.

In applicazione del D.M. 8 marzo 2018, n.37, che ha aggiornato i parametri di cui al D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore della causa e della concreta attività dispiegata dai difensori nel presente giudizio, il Collegio liquida l'ammontare degli onorari spettanti all'avv. Morlicco - ai sensi dell'art. 31, co. 2, D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 ( Codice di giustizia contabile)- avendo come riferimento l'onorario di euro 900,00, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali, aumentato nella misura del 30% ciascuno: in totale euro, 1980 ( 900+1.080), ai sensi dell'art. 4, comma 2, della tariffa, oltre I.V.A. e C.A.P.

Parimenti, deve liquidarsi l'onorario di euro 900,00, in favore dell'avv. Lacerenza, difensore del Sig. Saracino, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali, oltre I.V.A. e C.A.P.

Entrambi gli onorari così liquidati sono posti a carico del Comune di Cerignola ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c..

Il dott. Casamassima Francesco è tenuto, invece, al pagamento, in

favore del Comune di Cerignola, della somma di euro 2.000,00, ivi compresa la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giustizia, liquidate dalla Segreteria con nota in margine alla sentenza, a mente dell'art. 31, co 5, D.lgs n.174/2016.

***P.Q.M.***

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, in accoglimento parziale della domanda del Procuratore regionale, in epigrafe indicata,

**PROSCIOGLIE**

Saracino Adriano Domenico, Bianchino Francesco, Calvio Maria Rosaria, Giannatempo Antonio, Lombardi Michele, Monaco Vito, come sopra generalizzati, liquidando nei sensi in motivazione l'ammontare degli onorari di difesa, da porre a carico del Comune di Cerignola, oltre I.V.A. e C.A.P., e

**CONDANNA**

Casamassima Francesco al pagamento, in favore del Comune di Cerignola, della somma di euro 2.000,00, ivi compresa la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giustizia, nei sensi in motivazione.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del ventuno giugno duemiladiciannove.

IL PRESIDENTE

( f.to F.P. Romanelli)

IL GIUDICE EST.

( f.to V. Raeli )

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in €178,20.

Funzionario Amministrativo

(f.to Francesco Gisotti)

Depositata in segreteria il 13/11/2019

Il Funzionario

(f.to Dott. Francesco Gisotti)